1866 **Nº 253**

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, nº 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI, COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

FIRENZE, Venerdì 14 Settembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3187 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1866, nº 3122, sulle tasse di bollo;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — *Alcune norme generali per l'applicazione delle tasse di bollo.*

Art. 1. Le forme e i distintivi dei bolli da applicarsi tanto all'ordinario, quanto allo straordinario, a termini del decreto Luogotenenziale del 14 luglio 1866, saranno eguali ai modelli pubblicati col R. decreto 4 giugno 1864, nº 1800, salva la diversa indicazione del valore di ciascun bollo.

I bolli all'ordinario porteranno al lato sinistro la indicazione della tassa rispettiva, e quelli allo straordinario la porteranno al lato destro.

Art. 2. I bolli e tassa fissa di centesimi 50, di una e di due lire, da applicarsi alla carta filogranata saranno perfettamente conformi ai bolli di eguali tasse designati col citato R. decreto 4 giugno 1864, nº 1800.

La stessa conformità avrà il bollo allo straordinario a centesimi 50.

Art. 3. Il bollo a tassa fissa di centesimi 10, da applicarsi all'ordinario, sarà di forma ottangolare, ed avrà la forma circolare quello da applicarsi allo straordinario.

Sarà parimente di forma circolare il bollo allo straordinario di centesimi cinque.

Art. 4. I bolli da applicarsi alla carta filogranata colle tasse graduali di centesimi 15, 30, 45, 60, 75, 90, di lire 1 05, 1 20, 1 35, 1 50, 3, 4 50, 6, 7 50, 9, 10 50, 12, 13 50 e 15, saranno di forma circolare, portando al lato sinistro la indicazione della tassa rispettiva, e al lato destro quella dell'estremo limite dei valori pei quali la carta munita di ciascuno degli accennati bolli, potrà essere impiegata.

Art. 5. È stabilito un altro bollo allo straordinario a centesimi cinque da applicarsi esclusivamente ai biglietti in cartoncino per il trasporto di viaggiatori, merci o bagagli, quando non abbia luogo l'abbuonamento permesso dall'articolo 38 del citato decreto Luogotenenziale.

Questo bollo sarà impresso a secco, ed avrà la forma circolare col diametro di quindici millimetri.

Esso conterrà lo stemma Reale, e nel contorno avrà le parole: *bollo centesimi cinque.*

Art. 6. Il disegno della filograna per la fabbricazione della carta da bollarsi, e da vendersi per conto dello Stato, sarà conforme a quello approvato col citato reale decreto 4 giugno 1864.

Ogni successivo cambiamento o modificazione nel disegno della filograna potrà farsi con decreto del ministro delle finanze da inserirsi nella raccolta degli atti del Governo.

Art. 7. La carta filogranata e bollata, e le marche da bollo saranno vendute per conto dello Stato dai distributori primarii, cioè: ricevitori delle tasse e del demanio e conservatori delle ipoteche, e da distributori secondari debitamente autorizzati.

Nelle località nelle quali ha sede l'uffizio del bollo straordinario, la vendita delle marche da bollo sarà esclusivamente affidata al detto uffizio, presso il quale i distributori secondari dovranno provvedersi delle marche a tassa fissa che possono applicarsi direttamente dalle parti.

Similmente nei luoghi nei quali hanno sede bensì più uffizi demaniali contabili, ma non esiste ufficio del bollo, la vendita delle marche verrà eseguita dall'uffizio del registro per gli atti civili e da quell'altro uffizio che fosse designato dal Ministero delle finanze con decreto da pubblicarsi nella raccolta degli atti del Governo.

Gli uffizi del bollo straordinario non avranno la vendita della carta filogranata col bollo a tassa fissa.

Art. 8. Saranno preferibilmente incaricati della distribuzione secondaria della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa, i rivenditori di generi di privativa, i quali non potranno rifiutarvisi sotto nessun pretesto, e nelle località nelle quali non ha sede alcun uffizio del registro, l'incarico della distribuzione potrà essere affidato anche agli uffizi postali.

La nomina a distributore secondario sarà fatta dalla Direzione delle tasse e del demanio, sopra istanza di chi aspira alla medesima, o sopra richiesta delle Amministrazioni comunali od anche d'ufficio.

Nel decreto di nomina saranno indicate le varie specie di carta bollata e di marche da bollo e il fondo minimo per ciascuna di esse che il distributore dovrà costantemente avere, e saranno altresì indicati gli uffizi presso i quali ogni distributore dovrà fare le occorrenti provviste.

Art. 9. La carta bollata e le marche da bollo dovranno essere vendute ai prezzi indicati nell'annessa tabella, e la vendita dovrà farsi in tutti i giorni e in tutte le ore in cui gli uffizi o luoghi d'esercizio debbono essere aperti.

Art. 10. Ogniqualvolta verrà constatato che il distributore secondario non sia provvisto delle specie di carta e di marche indicate nel decreto di nomina o che ne abbia rifiutata la vendita, o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito, la Direzione delle tasse e del demanio potrà revocare la nomina, e promuovere dall'Amministrazione compartimentale delle gabelle o delle poste la sospensione o la destituzione del distributore dall'esercizio della rivendita dei generi di privativa, o dall'uffizio postale.

Il concessionario della rivendita dei generi di privativa sarà sempre responsabile per il fatto dei suoi commessi o rappresentanti.

Art. 11. L'aggio sul prezzo della carta e delle marche da bollo è fissato come appresso:

1º Per i distributori primari:

In ragione di lire 2 per cento quanto alla carta ed alle marche da essi direttamente vendute;

In ragione di centesimi 50 per ogni cento lire quanto alla carta ed alle marche consegnate ai distributori secondari.

2º Per i distributori secondari:

In ragione di lire 1 50 per ogni cento lire per la carta e le marche che acquisteranno dai distributori primari.

Nel calcolo dell'aggio non si terrà conto del decimo di guerra.

Art. 12. Il visto per bollo che a termini dell'articolo 13 del citato R. decreto, è destinato a supplire alla insufficienza delle marche da bollo, non potrà mai essere applicato ai libri ed alle carte che, giusta lo stesso articolo, debbono essere sottoposte all'impressione del bollo straordinario.

Però quanto ai libri indicati ai numeri 8 e 9 dell'articolo 20 potranno, sulla richiesta delle parti, essere apposte dagli uffizi del registro le marche da bollo, a vece del bollo straordinario.

Art. 13. L'apposizione del visto per bollo alle cambiali, agli effetti, o recapiti di commercio di un valore che superi le lire 10,000, avrà luogo soltanto quando, dopo l'applicazione di tre marche a tassa proporzionale, non siasi potuto completare la tassa dovuta, ed il visto per bollo sarà limitato alla sola differenza.

Art. 14. La facoltà di permettere l'apposizione del bollo straordinario o del visto per bollo, a vece delle marche da bollo riservata all'Amministrazione coll'articolo 13 del citato decreto, sarà esercitata dalle Direzioni provinciali delle tasse e del demanio, alle quali i richiedenti dovranno rivolgersi con istanza motivata.

Art. 15. Le marche da bollo a tassa fissa delle quali fosse richiesta l'apposizione alle carte presentate dai richiedenti, dovranno essere sempre fornite dall'ufficio che procede all'apposizione.

Art. 16. Le marche da bollo applicate agli uffizi saranno annullate mediante la sovrapposizione del bollo speciale indicato dall'articolo 16 del citato decreto in guisa che il bollo resti impresso in parte sulla marca, ed in parte sul foglio a cui la marca è applicata.

Art. 17. Negli atti di che tratta l'articolo 16 del citato decreto i quali manchino di data propria, dovrà scriversi sulla marca nel modo stabilito, la data della sua apposizione.

Art. 18. Gli uffizii doganali incaricati dall'articolo 15 del citato decreto dell'apposizione delle marche da bollo alle polizze di carico, lettere di vettura, e fogli di via venienti dall'estero, che non fossero provveduti di un bollo d'ufficio coll'indicazione della data, suppliranno a questa indicazione scrivendo a mano in prossimità dell'impressione del bollo d'uffizio, che serve di annullamento della marca, la data dell'apposizione della marca medesima.

Art. 19. Ai libri e registri soggetti al bollo sarà in facoltà degli interessati di fare apporre il bollo straordinario, ovvero le marche da bollo.

Il bollo straordinario potrà essere applicato negli appositi uffizi di Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino, e in quegli altri che in progresso di tempo venissero instituiti.

Le marche da bollo possono venire apposte dai detti uffizi e nelle località nelle quali non ha sede uno speciale ufficio del bollo, dagli uffizi del registro per gli atti civili, ovvero da altri uffizi che fossero specialmente designati dal ministro delle finanze.

Art. 20. I libri di commercio e di contabilità indicati ai numeri 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto 14 luglio 1866, i registri dello stato civile, i repertori dei notari e di altri pubblici uffiziali e i libri delle operazioni degli agenti di cambio, sensali e pubblici mediatori, di cui ai numeri 17, 19 e 20 dello stesso articolo, e gli altri libri e registri soggetti al bollo, e che per le leggi e per i regolamenti in vigore debbano essere muniti di vidimazione prima di essere posti in uso, non potranno essere vidimati sino a tanto che non sia stato loro apposto il bollo competente, sotto pena in caso contrario, all'autorità o funzionario che procede alla vidimazione, di incorrere nella responsabilità e nelle pene indicate al nº 3 dell'articolo 45 del citato decreto.

Art. 21. Saranno restituite ai comuni che le hanno pagate le tasse del bollo state applicate ai fogli dei registri dello stato civile, che in fine di ciascun anno saranno riconosciuti interamente in bianco.

A quest'effetto, in occasione dell'ispezione da eseguirsi nel mese di gennaio di ciascun anno, i pretori dovranno far constare per mezzo di apposito processo verbale del numero dei fogli rimasti intieramente in bianco in ciascun registro di cui siasi fatto uso nell'anno precedente.

Il verbale munito delle firme dell'ufficiale dello stato civile e di quella del pretore, verrà da questo trasmesso alla Direzione delle tasse e del demanio della provincia, la quale provvederà dal suo canto per mezzo di decreto scritto a piedi del verbale medesimo, acciò la restituzione sia eseguita dall'ufficio del distretto nel quale ha sede il comune creditore.

Art. 22. Le tasse dei bolli applicati ai registri delle ipoteche dovranno rimborsarsi dalla parte richiedente in proporzione della carta che sarà impiegata in ciascun registro.

Questo rimborso, quanto al registro generale d'ordine, è stabilito nella misura invariabile di cinque centesimi per ciascuna casella impiegata.

Quanto ai registri delle iscrizioni e delle trascrizioni, esso è fissato in ragione di un centesimo ogni due linee di scritto nelle note presentate dai richiedenti, oltre il decimo di guerra sul totale. Le frazioni di centesimo si calcoleranno per un centesimo intiero.

Quanto in fine agli annotamenti per i quali non occorre la presentazione di note, i conservatori dovranno calcolare le tasse di bollo dovute in rimborso in proporzione dello spazio che si riconoscerà necessario per trascrivere l'annotamento nel registro speciale, prescritto dal nº 4 dell'articolo 2072 del Codice civile.

Il pagamento delle somme dovute in rimborso per le tasse di bollo dovrà sempre eseguirsi contemporaneamente a quello delle tasse ipotecarie.

Art. 23. Gli atti e scritti indicati nell'articolo 22 del citato decreto i quali, in ragione dell'uso che si voglia farne, debbano essere muniti delle marche da bollo di cent. 10 o cent. 50, dovranno contenere l'indicazione dell'uso a cui sono destinati.

Questa indicazione, quando già non risulti dal contesto dell'atto, sarà scritta in prossimità delle marche dagli uffizii, o dalle parti che procedono all'apposizione delle medesime.

Art. 24. L'apposizione delle marche da bollo ai libri e quadernetti di privata amministrazione i quali, per la facoltà accordata dal citato articolo 22 del decreto, possono essere bollati in alcune parti soltanto, è riservata agli uffizi del registro e del bollo.

Art. 25. Le domande di abbuonamento, di cui all'articolo 38 del citato decreto, dovranno essere rivolte alla Direzione delle tasse e del demanio nel cui distretto ha sede l'istituto, la società o l'esercente che desidera di affrancarsi dall'obbligo dell'apposizione del bollo.

Art. 26. Per stabilire la circolazione media dei biglietti emessi dagli istituti di credito menzionati nell'articolo 38 del citato decreto, gli amministratori degl'istituti dovranno presentare all'uffizio del bollo del rispettivo compartimento i rendiconti periodici pubblicati dagl'istituti nel corso dell'anno precedente.

Si sommeranno le cifre indicate in ciascun rendiconto per rappresentare il valore dei biglietti messi in circolazione, ed il totale ottenuto, diviso pel numero dei rendiconti, formerà la media della circolazione sulla quale la tassa dev'essere liquidata per l'anno.

Le istituzioni di credito di nuova creazione saranno ammesse a dichiarare il valore dei biglietti che presumeranno potersi mettere in circolazione dal giorno in cui hanno dato principio alle loro operazioni, sino a tutto il mese di dicembre del primo anno di esercizio, e su questa dichiarazione la tassa sarà liquidata e riscossa in ragione di quell'intervallo di tempo.

La dichiarazione prescritta dal presente articolo dovrà essere fatta all'uffizio del bollo straordinario del distretto in cui ha sede l'istituto di credito prima che sia incominciata qualunque emissione di biglietti destinati alla circolazione.

Art. 27. Le istituzioni di credito che non intendono di valersi della facoltà dell'abbuonamento, dovranno far munire del bollo prescritto dal nº 26 dell'articolo 20 del citato decreto, ciascuno dei loro biglietti prima che siano firmati e staccati dal registro a madre e figlia o altrimenti emessi.

Art. 28. Le società o gli esercenti delle ferrovie pubbliche unitamente alla domanda di abbuonamento, dovranno presentare una nota indicante il numero dei biglietti e riscontri per trasporto di viaggiatori, o di merci stati emessi nell'anno precedente.

Art. 29. Entro il mese di gennaio di ciascun anno le suddette società o esercenti rimetteranno all'uffizio del bollo del rispettivo compartimento un prospetto particolareggiato e distinto per linee di ferrovia, e per uffizi di distribuzione nel quale sia indicato il numero dei biglietti e riscontri emessi nell'anno precedente.

Sarà in facoltà del ricevitore del bollo o degl'ispettori delle tasse di verificare l'esattezza del prospetto confrontandone le risultanze coi libri e registri tenuti dalle società e dagli esercenti e coi loro rendiconti.

Art. 30. Colla scorta del prospetto accennato nel precedente articolo e dei risultamenti delle verificazioni che avesse eseguite, il ricevitore del bollo, facendo imputazione dei pagamenti avvenuti nell'anno, stabilirà il conto del debito o credito della Società e dell'esercente, e lo trasmetterà in doppio alla Direzione delle tasse e del demanio da cui dipende per la sua approvazione.

Esaminato il conto, e fatto all'uopo procedere ad ulteriori verificazioni, la Direzione provvederà, mediante decreto da scriversi a piedi del conto, per la riscossione del supplemento di tassa che fosse ancora dovuto, o per la restituzione delle somme che risultassero in più pagate.

Art. 31. L'apposizione del bollo ai biglietti o riscontri per il trasporto dei viaggiatori o di merci indicati al nº 4 dell'art. 20 del citato decreto, può eseguirsi soltanto dagli uffizii del bollo straordinario, e dev'essere fatta prima della firma e della emissione di ciascun biglietto o riscontro.

Art. 32. La tassa di una lira dovuta sulle copie, seconde ed ulteriori di cambio, quando queste riuniscono tutte le condizioni volute dall'art. 39 del citato decreto, sarà riscossa mediante l'apposizione di una marca da bollo a tassa fissa di valore corrispondente.

Art. 33. Nel caso previsto dall'art. 46 del citato decreto, alla mancanza o insufficienza del bollo potrà, entro il termine prescritto, supplirsi coll'apposizione della corrispondente marca da bollo, qualunque sia la natura o la forma dell'atto o scritto.

Trascorso il suddetto termine, o mancando le altre condizioni prescritte dal citato articolo, la marca da bollo non potrà venire apposta senza il contemporaneo pagamento della incorsa pena pecuniaria, del quale sarà data ricevuta mediante dichiarazione scritta in prossimità della marca e firmata dal ricevitore.

Art. 34. L'autorizzazione amministrativa richiesta dall'art. 52 del decreto 14 luglio 1866 per le ispezioni indicate nell'articolo medesimo, sarà data in iscritto dal direttore delle tasse e del demanio della provincia.

Art. 35. Le apposizioni eseguite d'ufficio delle marche da bollo, tanto a tassa fissa, quanto a tassa graduale, si noteranno nel registro di entrata delle tasse di bollo, colla indicazione del cognome, nome e residenza dell'esibitore, e colla designazione degli atti o scritti, del loro numero, del numero e valore delle marche apposte, e quanto agli altri soggetti a tassa graduale colla designazione anche dei valori sui quali la tassa venne liquidata.

Art. 36. Per le inserzioni di avvisi indicate al nº 9 dell'art. 19 del citato decreto, dovranno essere fatti tanti esemplari dei medesimi in carta filogranata di L. 1, quanti sono i giornali diversi nei quali gli avvisi debbono essere inseriti.

Un esemplare di ciascun giornale contenente la inserzione dovrà a cura dello stampatore essere trasmesso gratuitamente, ed entro cinque giorni dalla pubblicazione del giornale, al ricevitore del bollo straordinario, e per i luoghi in cui non esiste ufficio del bollo straordinario, al ricevitore del registro per gli atti civili.

Art. 37. Le note per le rinnovazioni delle iscrizioni, che i conservatori delle ipoteche sono obbligati di eseguire d'ufficio, potranno scriversi in carta non bollata, salva ripetizione dai debitori delle tasse di bollo per le note, e per i registri ipotecarii, quando per esse non sia stabilito altro modo di compenso.

CAPO II. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 38. Fino a che non sia altrimenti disposto continuerà l'applicazione delle marche da bollo a tassa fissa da cent. 5, 50, lire 1, 2 e 4 stabilite col R. decreto 2 agosto 1863, nº 1385.

Saranno ridotte a marche da cent. 10 quelle fuori d'uso da lire 1 20, facendo cancellare in esse, con tratto nero a stampa, l'indicazione del valore primitivo, e indicando negli angoli parimente a stampa, il nuovo valore di cent. 10.

Similmente, e con eguali modificazioni sarà ridotta a marche di lire 3 quella quantità di marche a lire 4 che verrà determinata dall'Amministrazione.

Art. 39. Fino a nuove disposizioni saranno parimenti utilizzate per le marche da bollo a tassa graduale quelle stabilite dal R. decreto 20 dicembre 1863, nº 1588, mediante però la cancellazione in esse dell'indicazione dell'estremo limite dei valori soggetti a tassa, e la reimpressione in cifra e con inchiostro nero della indicazione della nuova tassa, quanto alle marche di cent. 30, 45, 60, 75, 90, L. 1, 05 — 1, 20 — 1, 35. — 6 — 7, 50 — 9 — 10, 50 — 12 e 13, 50.

Art. 40. È fatta facoltà all'Amministrazione di fare apporre i nuovi bolli all'ordinario alla carta filogranata già munita di bolli i quali all'attivazione del citato decreto non fossero più in uso.

Art. 41. I fogli stampati di carta filogranata che, a norma delle disposizioni del citato decreto, sono soggetti a un bollo all'ordinario superiore a quello già stato loro applicato, potranno essere muniti allo straordinario dell'occorrente bollo suppletivo, o della corrispondente marca da bollo col pagamento della differenza di tassa che risulterà dovuta, purchè gli stampati non contengano scritturazione di sorta, e siano presentati agli uffici competenti ad applicare il bollo o la marca suppletiva, entro due mesi dall'attivazione del decreto 14 luglio 1866.

Art. 42. I ricevitori del registro, ed ogni altro distributore primario di carta bollata e di marche da bollo, sono autorizzati sino a tutto il prossimo novembre a cambiare la carta bollata e le marche da bollo che vanno fuori d'uso per effetto del citato decreto, con altra carta bollata o con le marche da bollo a tassa fissa stabilite dallo stesso decreto.

Il cambio potrà aver luogo nel solo caso che la carta e le marche da cambiarsi non portino scritturazione di sorta, o traccia alcuna di uso precedente, e siano perfettamente servibili, e si paghi il supplemento di prezzo che risulterà dovuto nel cambio.

Potranno essere cambiate anche le marche da bollo annullate d'ufficio, purchè i fogli di carta ai quali furono apposte siano tuttora intieri, e non presentino tracce di precedente uso o di scritturazione di sorta.

Art. 43. Potrà continuarsi, anche dopo l'attivazione del decreto 14 luglio 1866, e senza pagamento di tassa suppletiva, fino al compimento di ciascun libro o registro, la scritturazione di quelli di essi già stati regolarmente bollati a norma delle leggi anteriori; ma non si farà luogo a restituzione di tassa, qualora il bollo applicato, a forma delle leggi anteriori, fosse maggiore di quello stabilito dal citato decreto, e i libri e registri anzidetti fossero esenti da tassa di bollo.

Art. 44. Non sarà necessaria l'apposizione del bollo e della marca da bollo ai libri e registri dello stato civile, ed a quelli degli uffizii ipotecarii i quali, all'attivazione del citato decreto, si trovassero in corso di scritturazione.

Ciò non ostante saranno esigibili le tasse di bollo stabilite dai num. 17 e 22 dell'articolo 20 del citato decreto, per i fogli dei registri scritti dopo il 30 settembre 1866.

Art. 45. I pretori in occasione dell'ispezione dei registri dello stato civile alla quale debbono procedere nella prima metà di gennaio 1867, giusta le prescrizioni dell'art. 126 del R. decreto 15 novembre 1865, nº 2602, dovranno verificare il preciso numero dei fogli dei detti registri scritturati dal 1º ottobre al 31 decembre del corrente anno.

La verificazione dovrà estendersi, tanto ai registri originali da conservarsi negli uffizii dello stato civile, quanto a quelli da depositarsi nelle cancellerie dei tribunali.

Dei risultamenti della verificazione si farà constare per mezzo di apposito processo verbale, nel quale distintamente per ciascun registro, verrà indicato il numero dei fogli scritti, in tutto o in parte, dopo il 30 settembre 1866, e l'ammontare delle tasse di bollo dovute in ragione di centesimi 50 per ogni foglio o parte di foglio scritturato, oltre il decimo di guerra.

Il processo verbale sarà firmato dall'uffiziale dello stato civile e dal pretore, e sarà da questo trasmesso alla Direzione delle tasse e del demanio della provincia, la quale, per mezzo del competente uffizio del bollo o registro provvederà per la riscossione delle tasse dovute a carico dei rispettivi comuni.

L'ufficiale dello stato civile avrà facoltà di trattenere una copia del suddetto processo verbale.

Art. 46. I registri suppletivi menzionati negli articoli 32 e 33 del R. decreto 15 novembre 1865, nei quali al 1º ottobre del corrente anno non sia stata eseguita alcuna trascrizione d'atti, dovranno a cura degli uffiziali dello stato civile sottoporsi al bollo nel modo stabilito dall'articolo 19 del presente decreto prima che ne venga intrapresa la scritturazione.

Per l'apposizione del bollo a questi registri non farà ostacolo la circostanza che fossero già muniti della prescritta vidimazione.

Art. 47. L'Apposizione del bollo ai registri dello stato civile, da eseguirsi a norma delle disposizioni del decreto 14 luglio 1866, potrà aver principio col giorno 20 del prossimo settembre.

Art. 48. La tassa proporzionale che, nei casi previsti dall'art. 39 del decreto 14 luglio 1866, dovesse applicarsi alle seconde ed ulteriori e alle copie delle lettere di cambio presentate al bollo dopo il giorno 30 del prossimo settembre sarà fissata nella misura stabilita dallo stesso decreto, anche nel caso che la emissione delle seconde e delle copie delle lettere di cambio fosse di data anteriore al 1° ottobre 1866.

Art. 49. Non sarà necessario un nuovo decreto di nomina per i distributori secondari già debitamente autorizzati prima dell'attivazione del presente decreto.

Essi dovranno uniformarsi alle prescrizioni del decreto medesimo che concernono i distributori secondari, e riceveranno dalla Direzione che ha proceduto alla loro nomina la indicazione delle diverse qualità e quantità di carta bollata e di marche da bollo, di cui debbono tenersi costantemente forniti e degli uffizi presso i quali dovranno fare le occorrenti provviste.

Art. 50. Il presente decreto andrà in osservanza il 1° ottobre 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

PREZZI delle diverse specie di carta bollata e di marche da bollo, e ammontare de' diritti di bollo straordinario e di viato per bollo giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1866 n° 3122, aumentati rispettivamente del decimo di guerra.

SPECIE DI CARTA BOLLATA E DI MARCHE DA BOLLO	Prezzo del bollo	Aumento del decimo	Totale
Carta filogranata bollata all'ordinario per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio	» 15	» 02	» 17
	» 30	» 03	» 33
	» 45	» 05	» 50
	» 60	» 06	» 66
	» 75	» 08	» 83
	» 90	» 09	» 99
	1 05	» 11	1 16
	1 20	» 12	1 32
	1 35	» 14	1 49
	1 50	» 15	1 65
	3 »	» 30	3 30
	4 50	» 45	4 95
	6 »	» 60	6 60
	7 50	» 75	8 25
	9 »	» 90	9 90
	10 50	1 05	11 55
	12 »	1 20	13 20
	13 50	1 35	14 85
	15 »	1 50	16 50
Carta filogranata bollata all'ordinario per atti civili, giudiziari ed amministrativi — ½ fogli	» 10	» »	» 10
fogli int.	» 10	» »	» 10
	» 50	» 05	» 55
	1 »	» 10	1 10
	2 »	» 20	2 20
Marche per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio	» 15	» 02	» 17
	» 30	» 03	» 33
	» 45	» 05	» 50
	» 60	» 06	» 66
	» 75	» 08	» 83
	» 90	» 09	» 99
	1 05	» 11	1 16
	1 20	» 12	1 32
	1 35	» 14	1 49
	1 50	» 15	1 65
	3 »	» 30	3 30
	4 50	» 45	4 95
	6 »	» 60	6 60
	7 50	» 75	8 25
	9 »	» 90	9 90
	10 50	1 05	11 55
	12 »	1 20	13 20
	13 50	1 35	14 85
	15 »	1 50	16 50
Marche in ragione della dimensione della carta e negli altri casi previsti dall'art. 9 del decreto.	» 05	» 01	» 06
	» 10	» »	» 10
	» 50	» 05	» 55
	1 »	» 10	1 10
	2 »	» 20	2 20
	3 »	» 30	3 30
	4 »	» 40	4 40
Bolli allo straordinario	» 05	» »	» 05
	» 10	» »	» 10
	» 50	» 05	» 55

Visto d'ordine di S. A. R.

Il Ministro delle finanze

A. Scialoja.

Con decreto di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M., in data 31 agosto 1866, fu richiamato in effettivo servizio Antico Michele aiutante contabile d'artiglieria di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute.

Sopra proposta del ministro dell'interno S. A. R. il Luogotenente Generale del Re ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'Amministrazione provinciale:

Con decreto dell'8 agosto 1866:

Ferri Giuseppe, applicato di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio in seguito a sua domanda.

Con decreto dell'11 agosto 1866:

Bonanni Girolamo, segretario di 1ª classe, accettata la dimissione volontaria.

Con decreti del 14 agosto 1866:

Davoli Napoleone, applicato di 3ª classe, dispensato dal servizio perchè sotto le armi;

Casapollo Salvatore, id. id., id. per non essersi recato alla residenza assegnatagli.

Con decreto del 18 agosto 1866:

Casana Luigi, sotto segretario di 2ª classe, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Con decreti del 25 agosto 1866:

Daffini Angelo, applicato di 1ª classe, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute;

De Nava Francesco, segretario di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute per un anno, prolungata l'aspettativa a due anni per lo stesso motivo.

Il Luogotenente Generale di S. M. sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, nell'udienza del 22 agosto ultimo scorso, ha concesso ai signori William S. Mayo e professore Vincenzo Botta di estrarre petrolii in parecchie località dei comuni di Medesano, Fornovo di Taro, Sala di Baganza e Lesignano di Palmia nella provincia di Parma.

Il Luogotenente Generale di S. M., sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, nell'udienza del 22 agosto p. p., ha concesso alla Società « L'Esploratrice » prima Società per la coltivazione delle regioni petrolifere dell'Emilia, costituita in Genova il 9 giugno corrente anno, subentrata nei diritti dei signori Colano, Bonariva, Piroli e De Rein, di estrarre petrolio in varie località del comune di Groppparello, provincia di Piacenza.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO MILITARE.

AVVISO AI NAVIGANTI

Firenze, 1° settembre 1866, n. 26.

Accensione del faro al Capo Santa Maria di Leuca. — La sera del dì 6 settembre del corrente anno sarà acceso un faro al Capo Santa Maria di Leuca.

La torre del faro è eretta sul colle presso la punta del promontorio di Leuca nel Mare Jonio.

Il fuoco elevasi sul livello del mare di metri centodue.

La sua luce è bianca e con atmosfera chiara scorgesi alla distanza di miglia ventisette.

L'apparecchio è catadriottico di 1° ordine a luce variata da lampi di trenta in trenta minuti secondi, con la luce fissa superiore ed inferiore rischiarante un settore di 315°.

La torre è costruita di tufo calcareo, ha forma di tronco piramidale a base ottagonale; è rivestita d'intonaco a stucco bianco ed elevasi di metri quarantasette dal suolo e di metri trentanove sul terrazzo dell'edifizio di alloggio ai fanalisti, verso il fronte rivolto al mezzogiorno.

L'edifizio si compone di due piani alti complessivamente di metri otto oltre il subasamento. Esso edifizio è rivestito d'intonaco a stucco bianco come la torre, la quale è nella latitudine 39° 47' 40" T e longitudine Meridiano di Parigi di 16° 02' 50" L°.

Per il ministro

Il direttore generale del servizio militare

E. Di Brocchetti.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Occorrendo di provvedere di professore titolare la cattedra di diritto e procedura penale, vacante nella R. Università di Parma, si invitano gli aspiranti a presentare al Ministero della pubblica istruzione prima dello scadere del mese di novembre prossimo venturo le loro domande in carta bollata ed i loro titoli, notificando ad un tempo la propria condizione e qualità, e dichiarando se intendono concorrere per titoli o per esame, o se anche per l'una e per l'altra forma ad un tempo.

Firenze, 12 settembre 1866.

Il direttore capo della 3ª divisione

S. Gatti.

COMMISSIONE CENTRALE DI BENEFICENZA

AMMINISTRATRICE DELLA CASSA DI RISPARMIO (di Milano).

Circolare ai Regi prefetti, presidenti delle Deputazioni provinciali del Regno.

Milano, 11 settembre 1866.

Questa Commissione centrale di beneficenza amministratrice delle Casse di risparmio di Lombardia ha deliberato di mettere a disposizione delle provincie del Regno la somma di *diciotto milioni di lire* onde agevolare alle medesime il modo di soddisfare la differenza fra il saggio al quale potrebbero riuscire a collocare la quota di prestito nazionale assegnata dal decreto 28 luglio prossimo passato e quello che dovrebbe pagarsi al Governo qualora assumessero di soddisfare il prestito in via provinciale.

Le condizioni sotto le quali la Cassa di risparmio accorderebbe le sovvenzioni alle provincie sono le seguenti:

1° La somma sovvenuta deve essere rimborsata dalle provincie alla Cassa di risparmio avente sede centrale in Milano, via San Paolo n° 12, in sei rate trimestrali, la cui scadenza verrà stabilita dalle singole Deputazioni provinciali, in modo però che l'ultima rata non ecceda il termine del mese di marzo 1868.

2° Per l'importo che ciascuna provincia dovrà restituire, la Deputazione provinciale consegnerà alla Cassa di risparmio dei *pagherò all'ordine dell'Amministrazione della Cassa centrale di risparmio in Milano*, comprendendo nella somma il capitale da restituire ed i relativi interessi in ragione del *sei* per cento all'anno, dall'8 ottobre prossimo futuro fino alla scadenza dei singoli *pagherò*.

3° Le Deputazioni provinciali devono essere abilitate dai rispettivi Consigli provinciali a stipulare la sovvenzione colle precitate condizioni.

Nel darle, signor prefetto, notizia di quanto sopra, la s'interessa a farne comunicazione alla Deputazione provinciale, osservandole che se per *il giorno* 25 *and. mese* non viene risposto alla presente e fatta regolare domanda di somma determinata per lo scopo precitato, non potrebbe la Cassa di risparmio assecondare più tardi l'operazione alla provincia, e dovrebbe la stessa Cassa di risparmio diversamente provvedere all'impiego dei proprii capitali.

In fine si aggiunge che lo scrivente si riserva, in relazione alle domande che le pervenissero dalle Deputazioni provinciali, di assegnare quella somma che stia nei limiti del complessivo fondo destinato a questa operazione.

Il presidente Porro.

Avvertenza. Per agevolare alle provincie la riscossione delle somme loro assegnate dalla Cassa di risparmio e la restituzione delle somme medesime cogli interessi alle rispettive scadenze, il Ministero delle finanze, presi gli accordi coll'Amministrazione della Cassa di risparmio suddetta, ha disposto che tali passaggi di fondi seguano col mezzo di vaglia del Tesoro che saranno rilasciati gratuitamente dalle Tesorerie provinciali.

DIREZIONE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA IN FIRENZE.

Si notifica che nel giorno di lunedì, 1° ottobre prossimo futuro, incominciando alle ore 10 antimeridiane, si procederà in una delle stanze di questa Direzione, con accesso al pubblico, alle seguenti operazioni relative alle obbligazioni create col decreto del 31 ottobre 1849 (*Legge 4 agosto* 1861, *elenco D, N°* 11) cioè:

1° All'abbruciamento delle obbligazioni sortite nelle precedenti estrazioni e presentate al rimborso dal 1° ottobre 1865 a tutto il corrente mese;

2° Alla decimasettima estrazione annuale delle obbligazioni da estinguersi alla fine del corrente anno, mediante il rimborso integrale del capitale nominale, e col premio del 10 per cento.

Le obbligazioni da estrarsi sono in numero di mille trecento dieci, a forma della tabella scritta in piè del suddetto decreto, sul totale di 15807 numeri che rimangono nell'urna dopo le passate estrazioni.

Successivamente si pubblicherà l'elenco delle obbligazioni abbruciate, e quello delle obbligazioni estratte.

Firenze, 12 settembre 1866.

Il direttore

G. Gasbarra.

Il segretario della Direzione

G. F. Giovannini.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DEL TESORO IN FIRENZE

AVVISA

Che fu dichiarato lo smarrimento della quietanza rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Perugia nel dì 31 luglio 1866, sotto il n° 1163 a favore di Francesco Giacobini ricevitore di Lotto in Gubbio per la somma di lire seicento cinquanta (L. 650, 00) versate in conto Entrate della Direzione delle tasse e del demanio « ramo Lotto » esercizio 1865.

Chiunque avesse rinvenuta la sovraindicata quietanza, è invitato di farla pervenire subito alla Agenzia del Tesoro della provincia di Perugia per essere consegnata alla parte.

Firenze, li 11 settembre 1866.

V. Pesci.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE.

Ufficio di Firenze.

Nota delle lettere e stampe giacenti all'ufficio di affrancamento per difetto di regolare affrancazione dal 26 *al* 31 *agosto* 1866.

Lettere: Bacci Zanobi, Roma — Imperatore (del), Messico — Lebzeltern Baronessa, Lisbona — Sammartini Elvisa, Roma.

Stampe: Becucci Ervira, Firenze — (N° 2) Municipio (di) Vangadizza — Menelao Pasquale, Corfù — Metscherskj Principessa, Ginevra — (N° 2) Marini Vafrino, Lugano — Nest Van, Kong (Svizzera) — Petrini Rosa, Lucca.

NOTIZIE ESTERE

Inghilterra. — Si legge nel *Morning Post* dell'11 settembre:

L'opposizione che i due rami del Parlamento fecero alla nomina delle Commissioni speciali per fare indagini intorno alla esistenza di pratiche di corruzione in certi borghi sarà ampiamente giustificata quando i lavori delle Commissioni saranno a fine. La storia che in queste occasioni si narra, è sempre la stessa e mutati i nomi, le prove avute in un borgo potrebbero essere scambiate con quelle date in un altro.

I testimoni tutti dichiarano che sono state prodigate migliaia di lire sterline per un'elezione che avrebbe dovuto costare solamente poche centinaia, e alcuni narrano come tanto danaro fu speso.....

La sfrontatezza cinica però con cui sono state date prove di questo genere, non fa dissonanza con la condotta degli agenti stessi nell'ultima elezione ed è un'ampia prova della inutilità di siffatte indagini.

Tutti sanno che la legge esistente contro le pratiche corruttrici è inefficace, e che se v'è danaro, si troverà in tutto il Regno Unito gran copia di uomini che compreranno e venderanno i voti. Ora è chiarito fino alla evidenza che in quattro borghi da ambe le parti si subornava liberamente, e considerando il caso, sorprende che siano state fatte delle rivelazioni. Chi fa petizioni per rovesciare un rivale fortunato, accusandolo di subornamento, bisogna che venga avanti con mani pure, ed ove anche le parti adoperano la corruzione, la parte vinta deve acquetarsi nella disfatta. In conseguenza il numero delle petizioni presentate contro le elezioni che si fondano sull'ambito non sono un criterio per giudicare del numero de borghi ove la corruttela trionfa. Quindi la futilità delle indagini che ora si fanno sul modo di procedere alle elezioni in quattro o cinque città. Ad ogni modo avvalorano le scoperte dei comitati speciali, cioè che le pratiche corruttrici furono adoperate largamente dai partiti politici che pigliavano parte alla lotta, ma non proveranno nulla rispetto alla purezza immacolata delle altre parti della Gran Bretagna. Proveranno di più che la legge, come è concepita, è inutile affatto per impedire la corruzione nelle elezioni al Parlamento.

È impossibile non vedere che la Camera dei Comuni non si dà briga che vi siano tante corruzioni per eleggere i suoi membri, quando ne abbiamo le prove che scaturiscono dai resoconti delle Commissioni.

È assurdo sostenere che la legge è impotente a escogitare i mezzi per impedire la compra e vendita dei voti.

Quello che fecero i subornatori era di ragion pubblica, e sarebbe una vera affettazione pretendere, che in un solo dei borghi ove ora seggono le Commissioni ci fosse un elettore il quale, volendo vendere il voto, non sapesse ove dar del capo per trovare un compratore.

Andando così le cose non torna ad onore di alcuno, e massime di un ministro lo alzarsi in Parlamento e sostenere che la legislatura aveva fatto quanto poteva per assicurare la purità delle elezioni. Eppure un membro del passato Governo favellò in tal guisa nell'altra sessione. Se i borsajoli, i ladri di strada, gli assassini commettessero i delitti contemplati dal Codice penale con la stessa audacia imperturbabile, con la stessa frequenza, come fu praticato l'àmbito nelle passate elezioni generali in gran numero de' nostri borghi, vi sarà forse qualcuno che creda che non si troverebbe il modo di scoprire i rei e metterli in mano della giustizia?

Nondimeno si genera spontanea, irresistibile la presunzione che coloro i quali seggono nella Camera dei Comuni, non sono alieni dal sistema di comperare i posti che occupano. Ma se così fosse, non sarebbe più logico abrogare tutte le leggi contro la corruzione, e concedere a tutti i candidati di corrompere quanto vogliono e possono, levando così dal nostro idioma la frase antiquata: « Illibatezza delle elezioni. »

Prussia. — Togliamo dalla *Nat. Zeit.* il resoconto della seduta del 7, alla Camera dei deputati a Berlino.

L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge relativo alla incorporazione di diversi paesi tedeschi.

Il progetto modificato dalla Commissione è così concepito:

« Art. 1. Il regno d'Annover, l'Elettorato di Assia, il ducato di Nassau, e la Città libera di Francoforte saranno per sempre riuniti alla Monarchia prussiana in conformità all'articolo 2 dell'atto costituzionale.

« Art. 2. La Costituzione prussiana entrerà in vigore in questi paesi al 1° ottobre 1867: Le modificazioni, aggiunte e provvedimenti eccezionali a ciò necessarie saranno regolate da leggi speciali.

« Art. 3. Il ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. »

Il signor *Loewe* presenta sull'articolo 2 un emendamento così concepito:

« Le modificazioni, aggiunte, e provvedimenti d'esecuzione necessari per mandare in vigore in questi paesi la costituzione prussiana saranno regolati da leggi speciali.

« Le istituzioni attualmente esistenti saranno mantenute per quanto possibile, ed in ogni caso rimarranno in vigore le prescrizioni relative all'amministrazione della giustizia ed alla competenza dei tribunali. »

Il signor *Michaelis* presenta un emendamento che tende a dimandare per la incorporazione l'assenso dei rappresentanti legali di questi paesi.

Il signor *Kaniggesser*, relatore, aggiunge alcune spiegazioni alla relazione stata distribuita.

Il signor *Haskort* si pronunzia contro il progetto della Commissione. I nostri affari tedeschi sono affatto tutt'altro degli Italiani coi quali si paragonano a torto, perchè in Italia i popoli hanno spodestati i loro sovrani nell'interesse della propria libertà. La politica del ministro dà adunque a noi una Germania unita? No: abbiamo la linea del Meno? No: noi non ottenemmo che una Prussia ingrandita, confederata con pochi e piccoli Stati.

La proposta della Commissione sanziona il diritto di conquista e la dittatura che ne risulta, e questa circostanza è una grave onta all'onore tedesco.

L'imperatore Tiberio ha detto: « un buon pastore custodisce il suo gregge, ma non lo dona. » Noi dobbiamo mostrare che siamo uno Stato civilizzato.

È impossibile per esempio discutere in nome della libertà il modo con cui fu trattata Francoforte, questa città non ha meritato di essere così trattata: essa fu sempre l'asilo della libertà.

Il signor *Kirchman* A torto si obbietta alla Commissione che il titolo della incorporazione si fonda sul diritto di conquista.

Bisogna riconoscere apertamente questo diritto di conquista, che è ammesso da tutti gli autori moderni del diritto delle genti.

L'emendamento del signor Michaelis non scioglie la questione del cosa si dovrebbe fare se i rappresentanti dei paesi votassero contro la loro incorporazione.

Il Governo non deve promettere di usare troppi riguardi per le specialità giuridiche dei paesi incorporati; a questo riguardo si sono fatte delle tristi prove.

Il miglior mezzo per guadagnarsi queste popolazioni sarebbe di inaugurare in Prussia un sistema liberale.

Quei paesi temono di veder introdotto un governo qual si ebbe la Prussia negli ultimi quattro anni.

Gli è appunto in forza del nostro sistema attuale di Governo, che il risultato della guerra non fu qual doveva essere malgrado i grandi successi riportati.

L'Austria per le subite disfatte non è ancora abbastanza fiaccata, la Prussia non è abbastanza forte.

Ed è ben a dolersene dal punto di vista tedesco, e sarebbe stato più vantaggioso che tutta la Germania settentrionale, compresa la Sassonia, avesse potuto venir compresa in una sola Prussia unitaria.

Il Parlamento della Confederazione del Nord non è una creazione fortunata: le collisioni fra questo Parlamento e la Camera prussiana saranno inevitabili.

Se si avesse a riprendere il conflitto coll'Austria bisogna proporsi per iscopo una Prussia unitaria.

Il signor *Gneist*. Mi credo in diritto di combattere alcuni dei motivi dello stesso progetto di legge, al quale preferisco l'emendamento Loewe.

Devo pronunziarmi contro l'idea delle annessioni qual è ricevuta oggidì contro la teoria della conquista e della dittatura.

Ringrazio la Commissione di avere evitata la parola annessione; questa parola non può esser applicata alle attuali incorporazioni, le quali si fondano su titoli molto più vecchi, sul vecchio diritto della nazione tedesca e sull'unità dell'impero al di fuori.

Questa unità è ben più antica di tutti i moderni organismi politici, e noi potremmo ristabilirla senza il loro permesso.

I piccoli sovrani vi sono stati mandati da fuori, col rimandarli non si fanno annessioni.

In Germania non si potrebbe nemmeno parlare di conquista nè di estinzione di Costituzione in forza del diritto di conquista.

I membri dell'impero germanico non hanno mai ammessa la regola del diritto delle genti; alcuni sovrani cacciarono altri dai loro territorii, ma rimasero le istituzioni.

Lo Stato prussiano non può trattare i suoi acquisti differentemente di quello che ha fatto per l'addietro; egli deve restar fedele alla sua storia trasformando successivamente l'unione personale in unione reale.

È legittima la via anche di stabilire per ora una unione personale, la quale per una libera decisione passi più tardi allo stato di unione reale.

Questa è la via legale colla quale si fondano pure le Costituzioni all'interno.

Il solo mezzo che resta adunque è quello d'introdurre subito nei nuovi paesi la Costituzione prussiana.

Ne verrebbe per conseguenza la disparizione di tutto ciò che è contrario a questa Costituzione, lasciando sussistere il rimanente.

Terminando, l'oratore dichiara che voterà per l'emendamento Loewe, ma che quando questo emendamento venisse respinto, allora voterebbe per l'articolo della Commissione.

Il signor Waldeck parla in favore del progetto della Commissione; l'emendamento Michaelis non può venire applicato.

Se gli Stati dell'Annover dichiarassero, e lo dichiarerebbero senza fallo, che bisogna reintegrare la Casa reale d'Annover, havvi qualcuno fra voi che si senta il coraggio di dimandare la ristorazione di questa Casa?

I piccoli Stati sono la cangrena della Germania; non vi è un solo Tedesco che voglia ristabilire una Casa sovrana una volta caduta.

Il regno d'Annover non rappresenta un popolo, ma una razza energica, la quale non ha nulla che fare coi destini della sua dinastia.

Quanto i signori, le città, le fondazioni ecclesiastiche hanno fatto nel corso della storia non obbliga punto questa razza.

Nel 1815, grazie all'Inghilterra l'Annover ebbe qualche territorio prussiano: la Frigia Orientale, Hildesheim, Lingen, Gozlar; e li ottenne per una condiscendenza che non si potrebbe mai deplorare abbastanza.

Eppure l'Annover non aveva fatto nulla per la libertà della Germania.

Vorremo noi compiangere l'Assia Elettorale? sarebbe favoloso il poter dire qualche cosa a sua giustificazione.

Signori, noi siamo in posizione ed abbiamo per missione di stabilire l'unità tedesca per quanto ciò sia possibile colla esclusione dell'Austria, per quanto potremmo arrivarvi.

Questa missione è in alto grado compita anche senza la Germania meridionale, senza il Wurtemberg, la Baviera, ed il Baden.

Noi fondiamo un grande Impero unitario che si estende dal Reno al di là dell'Eider, e riunisce qui nuovamente quanto in parte è stato fondato sotto Carlo Magno, ed in parte sotto Ottone.

I popoli più vigorosi sono oggidì riuniti in una unità nazionale: è questo il momento per essi di parlare delle loro pretese costituzioni, o di altre simili cose? Desidero a questo paese tutto il bene possibile, anche più di quello che non abbiamo noi in questo momento.

Le citazioni di Grozio e di Vattel non attagliano, perchè non si tratta di conquista asiatica.

Se questi paesi sono riuniti a noi non godranno, è vero, dei diritti costituzionali dei quali noi stessi non godiamo, ma, come noi, essi spereranno di goderne un giorno, e se hanno diritto ad ottenere di meglio, che lo provino.

L'oratore termina combattendo l'emendamento Loewe come difficile da adottarsi, perchè sotto il nome di instituzioni non si possono intendere nè manco le cose le più speciali.

Il signor *Loewe* accetta volontieri quel che si è fatto.

Egli si trovò d'accordo col governo, dal momento in cui furono cacciati.

Egli ammette che l'incorporazione sia fondata sull'articolo 2 della Costituzione quantunque questo renda più difficile la creazione dello stato federale da lui desiderato.

Ma la Commissione non avrebbe dovuto accettare la teoria della conquista: l'oratore difende sotto questo punto di vista il suo emendamento.

La discussione generale è chiusa.

La Camera passa alla discussione dell'articolo 1°.

Il signor *Zoltowski*. Se mi sono inscritto contro l'articolo 1° del progetto non è già perchè io ed i miei amici politici abbiamo intenzione di votar contro.

Ho voluto solamente dimostrare che noi siamo contrari in massima a tutte le annessioni.

Nel caso attuale noi non abbiamo motivo per dichiararci contro il progetto di legge, tanto più che nel seno della Commissione il signor presidente del Consiglio ha dichiarato che non era fondato sulla pura violenza, ma sul diritto che ha la nazione tedesca di esistere, respirare, ed unirsi.

Noi concediamo di tutto cuore questo diritto alla nazione tedesca, ma noi lo rivendichiamo del pari per tutti i popoli, e per conseguenza per noi stessi.

Se si rivendicasse questo diritto per sè soltanto rifiutandolo agli altri, malgrado tutte le spiegazioni, queste incorporazioni non sarebbero che un atto di violenza.

Signori, dacchè in questa Camera si trova una frazione polacca essa si è prefissa per regola di astenersi da ogni questione puramente tedesca, e perchè questa è tale i miei amici si asterranno dal votare sul progetto, e sugli emendamenti.

Il signor *Wagener*. Il preopinante dichiara a torto di astenersi perchè si tratta di una questione tedesca.

Noi qui parliamo come deputati prussiani, e vogliatelo o no, voi rimarrete Prussiani.

Il signor *Zoltowski* risponde che non aveva bisogno della piccola lezione che il signor Wagener ha creduto dare a lui ed ai suoi amici.

I Polacchi conoscono molto bene ciò che dimandano la loro posizione, i loro interessi ed il loro onore.

La Camera passa alla discussione dell'art. 2.

Dopo diverse osservazioni dei signori *Michaelis* e *Duncker* si passa al voto.

Il signor *Michaelis* ritira l'emendamento.

L'emendamento *Loewe* è respinto all'unanimità meno pochi voti.

Gli articoli sono adottati: la seduta è levata.

— Si scrive da Berlino alla *Corresp. Havas*:

La Commissione del prestito ha adottato con 14 voti contro 10 un progetto di legge in luogo di quello che era stato presentato dal ministro delle finanze; essa ritiene che l'emissione dei boni del Tesoro sino alla concorrenza di 30 milioni basterà a supplire ai bisogni straordinari dei dipartimenti della guerra e della marina.

Si dice che il governo ritirerà il progetto di legge, ma non è da credersi, tanto più che non si conferma oggi la voce della prorogazione della Camera pel giorno 20.

La Commissione della Camera dei deputati incaricati della relazione sul decreto col quale il governo ha provvisoriamente sospeso le leggi sull'usura ha risolto di raccomandare alla Camera:

1. Di sanzionare il decreto 12 maggio 1866.

2. Invitare il governo a presentare più presto che sarà possibile un progetto di legge per torre tutte le restrizioni al tasso dell'interesse, ed un altro di riforma ipotecaria.

3. Respingere il progetto di legge votato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5, cioè le disposizioni alle quali la Camera dei Signori ha subordinata la sanzione del decreto 12 maggio 1866.

Nulla di nuovo per quanto alle trattative colla Sassonia, pare che gli incaricati d'affari sassoni non abbiano i pieni poteri necessari.

Si dice che la Prussia dimandi innanzi tutto che vengano a lei affidate tutte le fortezze pri-

ma di cominciare le trattative sull'avvenire del regno.

Si è molto osservato che nel progetto di legge relativo all'annessione dei ducati dell'Elba alla Prussia non si è fatto parola della restituzione dello Schleswig settentrionale alla Danimarca.

Pare che il governo prussiano si tenga alla lettera al trattato di Vienna che stipula che la parte settentrionale del ducato ritornerà, quando lo desideri, alla Danimarca.

Sin ora non abbiamo sentito parlare che di indirizzi nei quali si domanda che il ducato non sia smembrato, ma non si sa se queste dichiarazioni manifestino il voto della maggioranza della popolazione.

AUSTRIA. — Si scrive da Vienna alla *France*:

Il ritiro del signor di Frank, ministro della guerra, è l'indizio del principio delle grandi riforme militari che il governo si è proposto di introdurre.

L'arciduca Alberto sarà nominato generalissimo, e comandante in capo di tutto l'esercito austriaco, ed in questa sua qualità egli avrà la direzione suprema dell'amministrazione dell'esercito, di modo che a lui sarà subordinato il Ministero della guerra presieduto attualmente dal barone John.

Si crede che verrà riformato tutto il sistema dello stato maggiore, e si parla di una nuova legge sulla leva, legge, per la quale, in caso di bisogno l'Austria potrebbe raddoppiare la sua forza militare.

Non si tratta già di disarmo generale, che anzi si pensa ad un aumento rilevante delle forze militari dell'Impero, aumento provocato dall'esempio dato dalla Prussia.

Avremo adunque un che simile alla *landwehr*, ossia una organizzazione d'appello generale, al quale si era ricorso dopo la battaglia di Koeniggraetz quantunque senza averne nissun effetto, perchè non v'era nulla di preparato.

È indubitato che l'Austria situata nel centro dell'Europa, senza alleanze che la proteggano, minacciata su molti punti dallo scoppio delle tendenze nazionali, coll'appoggio di poche frontiere marittime difficili a difendersi, ha bisogno di un miglior sistema militare.

TURCHIA. — Si scrive da Costantinopoli 31 agosto all'*Indép. Belge*:

Gli affari di Candia preoccupano grandemente la Sublime Porta la quale dopo di aver ben ponderato risolse di tentare la via di conciliazione.

A questo effetto essa manda sul luogo Mustafà pascià, che per molti anni fu governatore nell'isola dove gode una grande popolarità.

Mustafà parte domani, egli è accompagnato da due ufficiali generali, ed ha per missione di riuscire in ogni modo possibile ad un accomodamento coi rivoltosi.

L'idea di mandare colà un uomo come Mustafà pascià il quale può ancora esercitare una certa influenza, è eccellente in se stessa, ma ha il grave torto di giungere troppo tardi.

I Candiotti si sono oramai troppo inoltrati per indietreggiare, e si ha gravemente a temere che Mustafà pascià non fallisca nei suoi sforzi di fronte adun partito risoluto di scuotere il giogo della dominazione musulmana.

— Si legge nel *Levant Herald*:

Il cambiamento avvenuto in Egitto nell'ordine di successione ha prodotto i suoi effetti anche più presto di quello che si fosse creduto.

Il Vicere ha mandato alla Porta un memoriale col quale manifesta l'intenzione di aumentare largamente le tasse, per la pressione della situazione finanziaria al Cairo. S. A., o in suo nome Nubar pascià, si scusa di questo nuovo provvedimento, fondandosi sull'imbarazzo e sulla confusione in cui il paese fu lasciato da Said pascià per le grandi spese per la Compagnia dell'Istmo, spese di strade ferrate, lazzaretti ed altre opere di pubblica utilità, per la leva di nuove truppe da sostituirsi ai 18 mila uomini prestati alla Porta, e finalmente pel cresciuto tributo.

AMERICA. — Troviamo nei giornali inglesi i seguenti dispacci:

Nuova-York, 1° settembre.

Wendell Philips assale violentemente Johnson nell'*Antislavery Standard*, e istiga il Congresso a deporre il traditore, lo spergiuro, l'usurpatore. Il generale Butler ha denunciato in un lungo discorso, il Presidente ed ha chiesto che il Sud fosse indefinitamente escluso dalla rappresentanza.

I delegati della Convenzione radicale a Filadelfia cominciano ad arrivare in città, e in un *meeting* ieri sera il Presidente fu assalito dagli oratori.

Notizie giunte dall'America del sud il 1° agosto dicono che le repubbliche alleate hanno risoluto di continuare la guerra di rappresaglie contro il commercio spagnuolo.

Filadelfia, 28 agosto:

Il Presidente facendo il giro negli Stati del nord, che da lungo tempo aveva promesso, spera d'incoraggiare il nuovo partito che sostiene la sua politica. Da quella visita egli fa tutto dipendere, e tutto metterà in opera per aumentare in pro suo la simpatia del popolo.

In apparenza egli va a posare la prima pietra del monumento di Stephen A. Douglas, illustre capo democratico, che nel 1860 era stato candidato alla presidenza contro Lincoln ed era morto poco dopo la sua elezione.

Si aspetta stasera a Filadelfia il Presidente e andrà a Chicago da Albany e Niagara. Tutto quanto può aggiungere splendore e imponenza al viaggio è stato fatto: i membri principali del gabinetto accompagnano il Presidente: egli viaggerà nel famoso carro, fabbricato con gran spesa per trasportare Lincoln, nei suoi viaggi di apparato, ma che non adoperò mai, e servì per trasportare la sua salma nel campo del riposo.

In tutte le città ove passa il Presidente, salvo Filadelfia, i democratici e i conservatori sono a capo dell'amministrazione, ed hanno fatto dei preparativi immensi per fare gli onori dell'ospitalità municipale. Ma qui la bisogna va altrimenti; i radicali sono padroni, e fanno quanto è in loro potere per screditare Johnson, il quale portando il titolo di Presidente dovrebbe essere rispettato. Il *mayor*, che è radicale, è uscito di città per non pigliar parte al ricevimento. E così ha fatto il presidente radicale del municipio.

I Radicali più influenti minacciano già di chiudere le case loro, ove passa Johnson; ma questi feroci partigiani non impediranno che il Presidente riceva un'accoglienza entusiastica, perchè il generale Meade ha preso il carico di provocarla. I 400,000 conservatori che sono in città andranno tutti in massa ad incontrarlo, uomini, donne, e fanciulli.

Troverà chiusi i pubblici edificii, ma a dispetto dell'autorità, gli sarà fatto un ricevimento magnifico. Che cosa penserebbero in Inghilterra, se quando la Regina visita qualcuna delle principali città, il *mayor* fuggisse per non riceverla? Eppure questo è lo sdegno e il disprezzo che la lega radicale ha risoluto di dimostrare al Presidente a Filadelfia, e niun pubblico funzionario ha coraggio di resistere alla sua parola d'ordine.

— Il *Times* ha da Filadelfia, 28 agosto:

È stata pubblicata la corrispondenza officiale intorno alla rivolta di Nuova Orleans, ma non rivela fatti nuovi. Essa pone in cattiva posizione il segretario pel dipartimento della guerra, perchè apparisce che due giorni prima che avvenisse la rissa il comandante militare di Nuova Orleans telegrafò a quel dipartimento, manifestando la condizione minacciosa delle cose e chiedendo istruzioni. Il segretario però soppresse quel dispaccio, e non mandò istruzioni di sorta, e il Presidente tanto rampognato dai radicali di avere scientemente permessa la rissa, rimase all'oscuro, finchè il 30 luglio non si sparse il sangue.

Sicchè tutto il biasimo ricade su Stanton.

— Il *Moniteur Universel* ha da Quebec, 20 agosto:

Lord Monk ha chiuso il 13 agosto la quinta sessione dell'ottavo Parlamento del Canadà. Il governatore generale ha ringraziato l'Assemblea pel suo concorso nel progetto di unire le colonie inglesi dell'America del nord.

Salvo per imprevedibili circostanze la sessione che è finita sarà l'ultima del Parlamento provinciale, come lo aveva instituito l'atto del 1840, riunendo sotto lo stesso Governo le due sezioni del paese.

Conforme al progetto di costituzione adottato a Quebec il 10 ottobre 1864 dai delegati delle provincie, e firmato a Monreale nei primi giorni del novembre seguente, la prossima assemblea che si adunerà nel maggio o giugno del 1867 avrà i rappresentanti di tutti i possessi inglesi dell'America del Nord. Nondimeno la nuova costituzione sarà probabilmente sottoposta alla sanzione del Parlamento inglese. Avverrà lo stesso per l'atto costitutivo votato ultimamente dalle Camere canadesi per regolare l'organamento dei governi e delle legislature che governeranno l'alto e basso Canadà, quando sarà in vigore la Confederazione. Se il Parlamento della metropoli dà il suo assenso, del che non v'ha luogo a dubitare, la promulgazione avrà luogo in ogni provincia immediatamente, e si eleggeranno subito i deputati per il Parlamento federale e per le varie legislature provinciali.

Vi sarà nel basso Canadà una legislatura locale composta di due Camere che si chiameranno Consiglio legislativo e Assemblea generale; e per l'alto Canadà vi sarà una legislatura locale composta di una sola Camera, l'Assemblea legislativa. Vi è questa differenza perchè nel basso Canadà, ove sono due razze distintissime di usi, costumi e religione, è paruto necessario di sottoporre ad un Consiglio legislativo, nominato a vita, una Assemblea elettiva composta di elementi eterogenei. La qual cosa non si crede necessaria per l'alto Canadà, popolato quasi interamente di Anglo-Sassoni, tra i quali non si debbono temere le rivalità di razza.

VARIETÀ

STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Le società commerciali ed industriali. (*)

Il Regno d'Italia al 31 dicembre 1865 numerava 343 società commerciali ed industriali, così ripartite: 325 nazionali e 18 estere. E qui vuolsi soggiungere come per nazionali s'intendano le società che si costituirono nello Stato e furono autorizzate con decreto reale, o per provvedimento dei governi cessati; e per estere le società che, formate ed esistenti all'estero, ottennero facoltà di estendere le loro operazioni nel Regno. Il capitale complessivo tanto delle une quanto delle altre società somma 2,392,627,400 lire. Rappresentano il capitale delle società nazionali 2,284,268,275 lire, quello delle società estere 108,359,125 lire.

Varii sono i fini cui tendono le società. L'assicurazione è lo scopo di 88 società (76 nazionali e 12 estere), le quali hanno fondi sociali per 90,135,936 lire, a cui concorrono in parti pressochè uguali le società nazionali e le società estere (49 milioni le prime e 40 le seconde).

Le 19 società di strade ferrate, tutte nazionali, furono costituite con capitali che per poco non raggiungono il miliardo e mezzo (1,413,032,009 lire) e però coi due terzi dei capitali impiegati tra noi nelle imprese industriali e commerciali.

Le 32 società di credito dispongono di capitali per l'ammontare di 406,118,800 lire. Una sola di tali società è di origine straniera.

Altre 204 società hanno svariatissime destinazioni e capitali sociali per la somma totale di 483 milioni. Di questi, 440 appartengono alle 199 società nazionali e 43 alle 5 società estere.

Quarantatrè società, delle 204 sovramenzionate, si propongono l'industria mineraria, per le cui lavorazioni furono destinati ben 81 milioni. L'arte ceramica non ha capitali sociali che pel valore di circa 174 milioni.

Vent'una società attendono ai lavori dell'agricoltura. I capitali cui fu assegnato tale cómpito ascendono a 168 milioni, la maggior parte richiesti dai lavori d'irrigazione (145 milioni contro 23 milioni, che servono al miglioramento delle varie colture ed al commercio dei generi agrari).

Le industrie manifattrici ricevono impulso da 93 società e da 104 milioni di capitali, così distribuiti: in pro delle industrie tessili 21 milioni, delle arti edilizie 31 milioni (di cui la metà circa da una società estera), delle costruzioni meccaniche 2 milioni, delle confezioni di vestiario o di mobilia 918,420 lire, delle fabbriche di birra e di commestibili un milione e mezzo, de' prodotti chimici 44 milioni, d'altre industrie diverse 2 milioni e mezzo.

Aiutano il commercio 34 società e 125 milioni di capitale, 28 dei quali più specialmente applicati alle industrie dei trasporti.

Il giornalismo, che presso altre nazioni vive, si può dire, quasi esclusivamente di forze consociate, fra noi non riceve da quei fattori più che 4 milioni e mezzo di capitali.

L'anonimato è la forma pressochè generale delle società. Esso perciò dispone fra noi di quasi 98/100 dei capitali sociali.

(*) Vedi il numero 248.

Le società d'assicurazione e quelle delle strade ferrate sono anonime, tutte senza eccezione. Due sole società di credito, i cui capitali non raggiungono cumulativamente il mezzo milione, vanno in accomandita. Le altre per lo stesso fine con capitali ben più cospicui (406 milioni) spettano alla classe delle anonime.

Delle società industriali e commerciali diverse ve n'ha 154 anonime e 50 in accomandita, le prime con capitali che sommano 425 milioni, le seconde con fondi sociali pel valore complessivo di soli 58 milioni.

Le società con azioni il cui valore non oltrepassa le 100 lire sono 20; ve n'ha 158 con azioni da 100 a 1,000 lire; 72 da 1,000 a 5,000 lire; 60 da 5,000 a 20,000 lire; 9 da lire 20,000 a lire 50,000. Il maggior pregio di ciascun azione (100,000 lire) raggiungono le società di credito; il minimo (10 lire) queste stesse società e quelle per le industrie diverse; di una proporzione meglio assegnata offrono l'esempio le sosocietà di assicurazione.

Delle 325 società nazionali, 13 sono mutue e però senza capitali sociali. La mutualità si esercita da 7 società d'assicurazione, da 3 di credito e da 3 per industrie diverse.

Otto società, tutte nazionali e con capitali di circa 6 milioni, trovansi in via di liquidazione. Esse risguardano principalmente l'industria manifattrice ed il commercio.

Or ecco il modo con cui le società ed i capitali sociali si ripartiscono fra le varie regioni del nuovo Regno; il Piemonte, che sino al 1864 ebbe il vanto di possedere la capitale d'Italia, e la Toscana, cui toccò poscia quel privilegio, si contendono anche adesso il primato in quel possente ausiliario dell'industria umana, che è l'associazione (1,063 milioni in Piemonte, e 1,109 in Toscana rispettivamente impiegati nelle intraprese sociali). Vengono in ordine d'importanza per consociazione di forze la Lombardia con capitali sociali che sommano ancora 75 milioni, la Liguria, ove questi ascendono a 53 milioni, la Campania ove il loro cumulo raggiunge appena i 40 milioni.

Le società industriali e commerciali della Sardegna dispongono di 27 milioni, quelle della Sicilia di 10 milioni e quelle dell'Emilia di 8 milioni.

Gli Abruzzi e Molise, la Basilicata e le Calabrie mancano affatto di società industriali e commerciali.

La maggiore agglomerazione dei capitali si verifica in Piemonte ed in Toscana (1,386 milioni) in prò dell'industria delle ferrovie. Il primo dei due paesi indicati si distingue pure pel favore in cui ha le intraprese industriali (236 milioni); il secondo invece sembra preferire le società di credito (250 milioni). Abbastanza floride risultano in Piemonte (31 milioni) ed in Liguria (21 milioni) le società d'assicurazione, delle quali i due paesi ne possiedono più che la metà di tutto il Regno; in Lombardia ed in Toscana (11 milioni per ciascuna) in Campania 13 milioni; società del resto pressochè sconosciute altrove.

Curiosa indagine è quella delle origini. Vantano oltre 35 anni 6 società, il maggior numero delle quali riguarda quelle di assicurazioni.

Da 35 a 25 anni v'hanno 5 società, con una prevalenza, durante tale periodo, di quelle concernenti le società industriali. Sono anteriori al 1859, 150 società con capitali per la somma di 406,605,891 lire.

La Toscana si distingue fra le regioni italiane per l'antica data delle sue istituzioni sociali. Anche prima del 1859 ben 220 milioni erano il fondo delle associazioni toscane, quando il patrimonio delle società piemontesi non ammontava ancora al terzo della cifra sovrindicata.

L'isola di Sardegna godeva fin da quel tempo, ed in causa del suo reggimento liberale, il beneficio dell'associazione dei capitali in una misura cui non giungevano nè la Lombardia, nè le provincie napoletane sotto il giogo dell'Austria e del Borbone (capitale delle società sarde 27 milioni, delle lombarde e napoletane 23 per ciascuna).

Il 1859 e il 1860 arrisero all'indipendenza ed alla libertà d'Italia più assai che non all'incremento dello spirito d'associazione. Solo sette milioni nel primo degli anni sopracitati si raccolsero per intraprese comuni, nel secondo 57. Prime a sentire i benefici effetti della libertà furono la Lombardia e la Toscana. Nel 1861 seguitano i buoni sintomi dello spirito d'associazione nelle provincie d'oltre Ticino e vigoroso impulso ricevono le società sicule.

Nel quarto anno di nostra rinnovazione politica più che mezzo miliardo esce dalle timide mani dei privati per correre le sorti più avventurose delle imprese sociali. In quel gran movimento politico ed economico distinguonsi il Piemonte, a cui principalmente fruttava il fatto della nostra unificazione (riunì per 208 milioni di capitali sociali) e la Toscana che si direbbe presaga delle sorti, che le serbava il prossimo avvenire (309 milioni). La Lombardia segue anch'essa, ma a molta distanza dalle precedenti regioni, le vie dell'associazione (12 milioni).

Fortunato fu parimente il 1863, anno in cui si raccolsero 524 milioni di capitali sociali, nella qual cifra il Piemonte figurà per una somma anche maggiore dell'anno precedente (437 milioni).

Minori somme potè accomunare il 1864 (158 milioni) delle quali tuttavia la metà spetta alle società piemontesi. Lombardia e Toscana fornirono ciascuna alle società anonime ed alle accomandite 12 milioni. Il trasporto della capitale influì non poco in codesta diminuzione di operosità industriale e commerciale.

A ragguardevolissima accentrazione di capitali fece luogo il 1865, avendo esso raccolto in vincoli sociali ben 960 milioni, dei quali 422 appartengono alla Toscana e 257 al Piemonte.

Il contingente annuo medio dei fondi che dal 1859 in poi l'Italia diede alle intraprese sociali somma 254 milioni.

La metà circa delle Società e dei capitali impiegati nelle assicurazioni avevano origine anteriore al 1859 (38 società con un capitale di 48 milioni).

Del miliardo e mezzo impiegato dalle società delle ferrovie solo 43 milioni vennero raccolti prima di quel tempo. Nel triennio 1859-61 nessuna società si costituì a quello scopo; molte e poderose invece nel biennio successivo (5 società con 683 milioni). Una breve sosta sofferse nel 1864 anche quest'industria (7 milioni), la quale ebbe largo e rapido sviluppo nell'anno successivo (4 società con 679 milioni di capitale).

Le società di credito, prima del 1859, avevano capitali sociali per 123 milioni. Una somma maggiore raccolsero anche solo nel 1863, il più prospero per questa specie di associazione.

I capitalisti rifiutarono negli anni 1859 e 1861 ogni concorso alle società di credito, le quali hanno raccolto nel 1860, 40 milioni; nel 1864, 52; e nel 1865, 6 milioni.

Le società diverse rappresentate da 192 milioni, prima del 1859, da 164 nel 1862, da 86 nel 1864, non poterono nel 1865 crescere che di un milione e mezzo i loro capitali.

Che se ripartiamo le società secondo il periodo di loro durata, ne troviamo 27 che non oltrepassano i 10 anni, 89 che stanno fra i 10 e 20 anni, 91 dai 20 ai 50 e 59 dai 50 ai 100 anni. Per le rimanenti 76 società non era determinata la durata di loro esistenza. Le società delle strade ferrate sono tra quelle che hanno più lungo periodo di durata (da 80 a 100 anni), per contro più dei tre quarti delle società di assicurazione hanno una durata che non passa i 30 anni; nè a più lungo periodo estendono d'ordinario le loro operazioni le società ausiliari dell'industria e del commercio.

Noi manchiamo di notizie intorno alla parte realmente versata dei capitali sociali. Le nostre cifre risguardano i valori nominali, e però le somme dei versamenti già effettuati figurano cumulativamente con quelle dei capitali promessi soltanto.

Altra indagine venne dimenticata, sebbene essa pure interessantissima, quella cioè delle liquidazioni delle società avvenute in questi ultimi anni. Fu un andirivieni di esperimenti contraddittorii, attraverso ai quali non si seppe uscire senza cascare e riscascare, e però senza storpiature. Anche solo il conoscere gli spropositi sarebbe stato un importante trattato di economia e di statistica, e sopratutto una lezione salutare per gli speculatori e per la pubblica opinione.

ULTIME NOTIZIE

CASI E MORTI DI CHOLERA

Napoli. — Dal mezzodì del 13 a quello del 14 settembre: casi 110, morti 55, più 24 dei precedenti.

Genova. — Dalle 7 del 13 a quelle del 14 settembre: casi 37, morti 35.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Palermo, 13.

Questa notte le guardie di sicurezza arrestarono in Bagheria il capo banda Nicolò Speciale, evaso dal bagno di Messina ove era condannato a 30 anni.

Parigi, 13.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	12	13
Fondi francesi 3 0/0 (in liq.)	70 17	70 15
Id. 4 1/2 0/0	97 40	97 40
Consolidati inglesi	89 5/8	89 5/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	57 50	57 60
Id. (fine mese)	57 45	57 55
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	678	676
Id. italiano	—	305
Id. spagnuolo	357	356
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	80	80
Id. Lomb.-venete	416	416
Id. Austriache	372	373
Id. Romane	62	62
Obb. strade ferr. Romane	125	124
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	100

Parigi, 13.

Situazione della Banca: aumento portafoglio milioni 2 3/10; tesoro 5 9/10. Diminuzione numerario 13; biglietti 7; conti particolari 16. Anticipazioni stazionarie.

Altro della stessa data.

Assicurasi che la Francia abbia protestato energicamente presso il Governo ottomano contro la cessione di un'isola dell'Arcipelago all'America. L'Inghilterra appoggia la protesta del Governo francese.

Vienna, 13.

La *Nuova stampa libera* dice che la Prussia è disposta ad accordare che la Sassonia mantenga una speciale rappresentanza diplomatica, ma esige assolutamente che essa si sottometta per ciò che riguarda la questione militare.

Parigi, 13.

La *Presse* dice che un'assemblea nazionale greca si è costituita nell'isola di Chio.

Vienna, 13.

È positivo che il Governo è disposto ad accordare all'Ungheria un Ministero speciale e che considera come soddisfacente, salve alcune leggiere modificazioni, il progetto di Deak pel trattamento degli affari comuni.

Pietroburgo, 13.

Il *Giornale di Pietroburgo* pubblica un discorso di Gortschakoff pronunziato nel banchetto di congedo dato alla Missione americana. Gortschakoff esprime la fiducia che durerà l'accordo fra la Russia e gli Stati Uniti.

Berlino, 14.

Leggesi nella *Gazzetta Crociata*:

Se siamo ben informati, il Governo risponderebbe al rigetto della legge sul prestito collo sciogliere la Camera dei deputati.

Marsiglia, 14.

Si ha da Atene in data del 6:

Parecchi villaggi dell'alto Epiro si sono rivoltati. Tremila insorti attaccarono le truppe ottomane; 11 Turchi rimasero uccisi e 250 feriti. Il movimento comincia ad estendersi in tutto l'Epiro. Altri 1,500 volontari hanno raggiunto gl'insorti. Una deputazione di Epiroti recossi a Corfù per esporre i suoi lagni al Corpo diplomatico. I ministri di Prussia e d'Inghilterra partirono per verificare la situazione sopra luogo. Assicurasi che gli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra abbiano invitato il Governo ottomano ad usare grande prudenza onde evitare una rivoluzione generale.

ARENA NAZIONALE, ore 7 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali-Pieri rappresenta: *La statua di carne.*

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 13 settembre 1866, ore 8 ant.

Forte innalzamento del barometro: però non è ancora sopra la normale. Pioggia e temporali quà e là, soprattutto nell'Adriatico. Mare mosso ed anzi grosso in Corsica e nel mezzogiorno. Domina il greco.

Stagione migliore ma non anche ristabilita.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 13 settembre 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero (mm)	752, 0	752, 0	753, 5
Termometro centigrado	21, 5	25, 0	22, 5
Umidità relativa	47, 0	40, 0	56, 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	NE forte	NE forte	NE debole

Temperatura: Massima + 25,0; Minima + 17,5

Minima nella notte del 14 settembre + 14,3.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 14 Settembre 1866).

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Nominale	Prezzi fatti
Rendita Ital. 5%	god. 1 lugl. 66		60 05	59 95	60 25	60 20	» »	» »
Detto in sott.	» »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
» 3%	» 1 aprile		» »	» »	» »	» »	40 »	» »
Impr. Ferriere 5%	» 1 lugl. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5% p. 10	» »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc.	» 1 genn.	1000	1560	1530	» »	» »	» »	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia	» 1 lugl. 66	1000	1490	1470	» »	» »	» »	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.		250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It.	god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. del Cred. Mob. Ital.			» »	» »	» »	» »	290 »	» »
Obblig. Tabacco	god. 1 lugl. 66	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. 5% (Ant. Cent. Toscane)	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5% della sud.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3% SS.FF. Rom.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv.	» »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.)	» »	420	48 »	47 1/2	» »	» »	» »	47 1/2 c.
Obb. 3% delle sudd.	» »	500	185 »	181 »	» »	» »	» »	» »
Dette [illegible]	» »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5% SS. FF. Mar.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.)	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3% delle dette	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5% serie c.	» 1 apr. 66	505	388 »	386 »	» »	» »	» »	» »
Dette in serie di 1 e 2	» »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette serie non comp.	» »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. 5% obbl.	» 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberate	» 1 lugl. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci 1ª serie	» »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2ª serie	» »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5% Ital. in picc. pezzi	» »		» »	» »	» »	» »	61 »	» »
3% Idem Idem	» »		» »	» »	» »	» »	41 »	» »

CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8		
Detto	30		
Detto	90		
Roma	30	460 »	455 »
Bologna	30		
Ancona	30		
Napoli	30		
Milano	30		
Genova	30		
Torino	30		
Venezia e f. g.	30		
Trieste	30		
Detto	90		
Vienna	30		
Detto	90		
Augusta	30		
Detto	90		
Francoforte	30		
Amsterdam	90		
Amburgo	90		
Londra	30		
Detto	90	26 20	26 15
Parigi	30		
Detto	90	104 »	103 1/2
Lione	90	104 »	103 1/2
Detto	90	104 »	103 1/2
Marsiglia	90	104 »	103 1/2
Napoleoni d'oro		21 10	21 02 1/2
Sconto Banca			

VALORI A PREMI	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5% godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3% » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5% 60 contanti.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

REGIA PREFETTURA DI TERRA D'OTRANTO

NOTIFICAZIONE.

L'incanto per l'appalto dell'affittamento dei *Mari di Taranto*, invece del **24**, di cui nell'avviso inserto nel n° 248 di questa Gazzetta, viene stabilito per il **mercoledì 26 (ventisei) corrente mese.**

Il prefetto: **Murgia.**

DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO
IN FIRENZE

Avviso d'asta.

Beni demaniali che si pongono in vendita a nome della Società anonima per l'alienazione dei beni del Regno d'Italia, agente per conto del Governo.

Il pubblico è avvisato che alle ore 10 antimeridiane del giorno 15 ottobre 1866, si procederà in una delle sale della Direzione suddetta, residente in Firenze sulla piazza dei Giudici, dal sottoscritto direttore delle tasse e del demanio, o da chi sarà da esso delegato, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore del miglior offerente dei beni descritti negli elenchi di n° 5, 8, 9, 10, 14 e 15 della provincia di Firenze inseriti nelle *Gazzette Ufficiali del Regno* del 9 e 25 maggio 1866, numeri 128 e 143, e del 13 giugno di detto anno, n° 162; i quali elenchi, insieme ai relativi documenti, trovansi depositati nell'uffizio di questa Direzione demaniale.

I beni che si pongono in vendita consistono in 13 lotti e sono situati nelle comunità di Firenze, Montelupo, Galluzzo e Vaglia.

I prezzi di stima che devono servir di base agl'incanti dei lotti (non compreso il valore del bestiame e dei frutti pendenti da determinarsi e pagarsi a parte) sono i seguenti:

ELENCO V.

Fabbricati situati in Firenze.

Lotto n° 1.	Tre case di abitazione poste in via dei Sapiti ai numeri 2, 4 e 6 . . . . . L.	11,386 »
» 2.	Teatro diurno denominato *Arena Goldoni* posto in via dei Serragli ai numeri 99 e 101 . . . »	15,000 »
» 3.	Salone e stanze annesse poste in via Santa Maria al n° 17 . . . . . »	7,135 »
» 4.	Casa di abitazione posta in via del Campuccio al n° 136 . . . . . »	634 »
» 5.	Bottega piccola posta in via degli Archibusieri al n° 6 . . . . . »	1,282 »
» 6.	Terrazzino Reale posto in via Borgo Ognissanti »	8,163 »

ELENCO VIII.

Lotto n° 1.	Fabbricato che già serviva ad uso della Posta situato in Firenze sulla piazza della Signoria . . »	259,000 »

ELENCO IX.

Lotto n° 1.	Opificio della Zecca Vecchia posto in fondo alla via delle Torricelle in Firenze . . . . . »	15,821 »

ELENCO X.

Lotto n° 1.	Appezzamento di terreno situato presso lo Stabilimento penitenziario dell'Ambrogiana . . »	1,596 33

ELENCO XIV.

Porzione della fattoria del Poggio Imperiale.

Lotto n° 1.	Podere detto *delle Monache*	L. 23,713 70
» 2.	Due appezzamenti di terreno	» 8,762 00
» 3.	Podere e casa della fattoria al Poggio Imperiale. .	» 95,260 21

ELENCO XV.

Lotto n° 1.	Ghiacciaie dette *della Badessa* a Pratolino . . .	L. 7,999 82

Ciascuna offerta in aumento ai prezzi suindicati non potrà essere minore

Pel lotto n° 1	dell'elenco V di lire	cento	L. 100
» 2	id.	» cento	» 100
» 3	id.	» cinquanta	» 50
» 4	id.	» dieci.	» 10
» 5	id.	» dieci.	» 10
» 6	id.	» cinquanta	» 50
» 1	dell'elenco VIII di lire cinquecento.		» 500
» 1	dell'elenco IX di lire cento		» 100
» 1	dell'elenco X di lire dieci.		» 10
» 1	dell'elenco XIV di lire cento		» 100
» 2	id.	» cinquanta	» 50
» 3	id.	» duecento	» 200
» 1	dell'elenco XV di lire cinquanta.		» 50

Per essere ammessi agli incanti, gli attendenti prima dell'ora stabilita dovranno, nei modi prescritti, depositare presso la persona che presiede agli incanti medesimi, in denari o in titoli del debito pubblico italiano, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei vari lotti al cui acquisto aspirano.

Non si farà luogo a ripetizione d'incanti in caso di deserzione di questo esperimento.

Il liberatario, nell'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se per il pagamento del prezzo intenda attenersi alla distribuzione in rate, a forma dell'articolo 14 del capitolato, oppure se adotti il modo stabilito dal successivo articolo 15.

La vendita dei beni sopraindicati è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere cognizione nell'uffizio della Direzione demaniale in Firenze, ove trovansi pure gli altri documenti relativi.

Gli incanti avranno luogo a pubblica gara, col sistema dell'estinzione della candela vergine, e sotto l'osservanza delle leggi in proposito vigenti.

Dalla Direzione delle tasse e del demanio in Firenze.

Li 10 settembre 1866.

Il direttore
V. Cantamessa.

2519

RICERCA PRONTA DI UN MEDICO-CHIRURGO.

Il municipio di Camogli, circondario di Genova, composto di una popolazione di più che 8000 abitanti, fa pronta richiesta di un abile medico-chirurgo, che, specialmente nelle attuali condizioni sanitarie, per minaccia di epidemia, si rende ognora più necessario, non essendo sufficiente l'unico medico condotto pei soli poveri che è stipendiato dal comune.

Per le condizioni e l'onorario rivolgere le sue domande, accompagnate dai titoli rispettivi, entro otto giorni al sottoscritto.

Camogli, 9 settembre 1866.

Il sindaco
Giovanni Mortola.

2477

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

A tutto il giorno 1° settembre 1866.

Attivo.

Numerario in Cassa nelle Sedi	L.	35,179,979 96
Id. id. nelle Succursali	»	9,317,305 26
Esercizio delle zecche dello Stato . . .	»	21,720,806 29
Portafoglio nelle Sedi	»	119,219,050 02
Anticipazioni id.	»	17,189,757 86
Portafoglio nelle Succursali	»	31,111,227 11
Anticipazioni id.	»	11,142,375 65
Effetti all'incasso in conto corrente .	»	125,704 51
Servizio del Debito Pubblico	»	390,056 82
Immobili	»	5,606,036 74
Fondi pubblici	»	12,976,440 »
Azionisti, saldo Azioni	»	21,806,400 »
Spese diverse	»	1,778,055 83
Indennità agli Azionisti della Banca di Genova	»	522,222 22
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1856)	»	260,615 52
Stabilimenti di circolazione (R. Decreto 1 maggio 1866)	»	6,478,500 »
Mutuo 250 milioni (R. Decreto 1 maggio 1866)	»	226,899,182 13
Azioni Banca da emettere	»	27,500,000 »
Diversi	»	3,423,932 89
2509	L.	552,647,648 81

Passivo.

Capitale	L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	376,933,202 80
Fondo di riserva	»	12,979,166 66
Tesoro dello Stato, Conto corrente (disponibile L. . . / non disponibile.)		»
Prestito 425 milioni	»	597,192 03
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi	»	9,749,095 24
Id. id. nelle Suc.	»	1,252,854 44
Id. (non disponibile)	»	12,461,547 49
Servizio del Debito Pubblico	»	»
Biglietti a ordine (art. 21 degli statuti)	»	3,427,432 31
Dividendi a pagarsi	»	315,611 »
Risconto del semestre precedente.	»	984,028 14
Benefizi del semestre in corso nelle Sedi e saldo profitti	»	648,287 27
Benefizi del semestre in corso nelle Succursali	»	458,050 02
Benefizi del semestre in corso nelle comuni	»	17,277 41
Marche da bollo in circolazione	»	29,036,575 »
Diversi (non disponibile)	»	»
Mandati a pagarsi	»	3,724,323 »
	L.	552,647,648 81

Visto Pel sindacato governativo
L'ispettore generale **G. Del Castillo.**

Per autenticazione
Il direttore generale **Bombrini.**

FIRENZE VIA CASTELLACCIO **EREDI BOTTA** TORINO VIA D'ANGENNES.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL
REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formeranno quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Francia	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germania . . . . . »	112	60	35

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20 e Torino via D'Angennes, 5.

Parma	da Grazioli P.
Padova	dalla libreria Sacchetto.
Treviso	dalla libreria Zoppelli.
Vicenza	da Pizzamiglio Giovanni
Udine	da Gambierasi.
Brescia	da Boglioni Carlo Giuseppe.
Napoli	dalla Libreria Scolastica di G. Madia
Milano	dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
Genova	dalla Librerie Fratelli Beuf e Grondona.
Livorno	da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
Pisa	da Federighi Giuseppe.
Siena	da Porri, da Gati e da Mazzi
Lucca	da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
Pistoia	da Jacomelli Amadio
Pescia	da Papini Francesco.
Prato	da Ballerini Sabatino.
Cortona	da Mariottini Angelo.
Bologna	da Marsigli e Rocchi.
Palermo	da Pedone-Lauriel.
Cremona	da Feraboli Giuseppe.
Biella	da Flecchia Giacomo.
Reggio Emilia	da Barbieri Giuseppe.
Bergamo	da Bolis Fratelli.
Bra	da Giordana.
Cuneo	da Merlo Carlo.
Casale	da Rolando Fratelli.
Novara	da Rusconi Pasquale.
Vercelli	da Vallieri Giuseppe.
Asti	da Borgo e Raspi.
Sassari	da Bellieni.
Cagliari	da Cugia.

PEL MINISTERO DELLE FINANZE
SOTTO-PREFETTURA DI COMACCHIO

AVVISO DI NUOVO INCANTO

Per la vendita di tutto il fieno, fraina, gramigna, e cannelli raccolti nell'anno corrente nelle singole valli e dossi di spettanza dell'Amministrazione Valli di Comacchio.

Non avendo avuto effetto l'asta pubblica delli 26 luglio scorso e 15 agosto p. p., per la vendita dei suddetti oggetti, ed in conformità al precedente avviso in data 31 luglio mese suddetto, si procederà a nuovo incanto il giorno 26 settembre corrente mese alle ore 11 ant. in questa sotto-prefettura avanti l'illustrissimo signor sotto-prefetto con l'intervento del signor reggente dell'amministrazione delle Valli per l'appalto suindicato alle seguenti condizioni, ed in osservanza alle disposizioni del Ministero delle Finanze n° $\frac{57444}{9851}$ del sette stante.

1° L'esperimento sarà fatto ad estinzione di candela vergine a termini del R. Decreto 3 novembre 1861, e del regolamento 13 dicembre 1863 sulla contabilità generale dello Stato, n° 1628.

2° Nessuno sarà ammesso all'asta, se preventivamente non ne avrà garantiti gli effetti mediante il deposito in numerario od in effetti pubblici al portatore di italiane lire 600 (seicento) da restituirsi a senso dell'art. 83 del detto regolamento.

3° La vendita del fieno, fraina, gramigna e cannelli ha luogo nella totalità e qualità, come ora detti oggetti si trovano ammassati, e l'asta relativa si aprirà in ragione di **lire quattro per ogni quintale metrico.**

4° Il pagamento del prezzo di delibera verrà dal deliberatario eseguito in due rate, l'una dopo levati i primi duemila quintali metrici, e la seconda in fine delle consegne, salvo di avere ragione in questa del di più o del di meno che fosse per verificarsi.

I detti pagamenti dovranno essere fatti nella Cassa della detta Amministrazione.

5° A garanzia dell'esatta esecuzione del contratto, lo imprenditore sarà tenuto di depositare all'atto della stipulazione del detto contratto la somma di lire 15,000 in numerario od in cartelle dello Stato al corso di borsa, da essere riversate nella Cassa dei pubblici depositi a termini delle vigenti leggi.

6° I quaderni d'onere del presente appalto sono depositati in questa segreteria a disposizione di chiunque vorrà prenderne cognizione.

7° Il termine utile per migliorare almeno d'un ventesimo il prezzo di aggiudicazione sarà di giorni quindici successivi a quello del seguito deliberamento.

8° Tutte le spese dell'asta, stipulazione del contratto e formalità relative staranno a carico del deliberatario, che per beneficio dalla legge è esente dalla tassa di registro.

9° Qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte, avrà luogo l'aggiudicazione a tenore dell'art. 74 del citato regolamento.

10° Le offerte saranno fatte in frazioni decimali da determinarsi dal regio sotto-prefetto all'atto dell'apertura dell'asta.

Comacchio, li 11 settembre 1866.

Il segretario della sotto-prefettura
Flavio dott. Berti.

2512

CASSA CENTRALE DI RISPARMJ E DEPOSITI
DI FIRENZE. 2515

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie 3ª segnato di numero 125,896, sotto il nome di Bacherini Assunta, per la somma di L. 130.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto suddetto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 12 settembre 1866.

EDITTO.

D'ordine dell'illustrissimo signor Alessandro Catani, giudice delegato al fallimento di Francesco Cambiagi, sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi in persona o per mezzo di speciale procuratore la mattina del dì 27 settembre corrente, a ore 11, nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di Firenze facente funzione di tribunale di commercio, onde procedere avanti di esso signor giudice delegato alla nomina del sindaco definitivo, qualora non abbia luogo concordato, con dichiarazione che nel caso di loro contumacia il tribunale provvederà nei modi di ragione ai termini del Codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale facente funzione di tribunale di commercio di Firenze.

Li 11 settembre 1866.

2514 G. MANETTI.

2513 EDITTO.

A forma degli articoli 601 e 602 del Codice di commercio si assegna a tutti i creditori del fallimento di Francesco Vannetti di Brozzi il termine di giorni 35 a presentarsi avanti il sindaco definitivo signor Emanuele Soschino dimorante nel vicolo degli Adimari, e rimettere al medesimo i loro titoli di credito unitamente a una nota indicante le somme di cui si propongono creditori quando non preferiscano farne il deposito in questa cancelleria per quindi procedere alla verificazione dei medesimi, stabilita per la mattina del dì 23 ottobre prossimo a ore 11 antimeridiane.

Sono quindi invitati tutti i creditori a presentarsi in detti giorno ed ora nella Camera di consiglio di questo tribunale per effettuarne avanti il signor giudice delegato e sindaco definitivo la verificazione di quei titoli che li riguardano, altrimenti non sarà di essi fatto alcun conto a forma dell'articolo 614 del Codice suddetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio.

Li 12 settembre 1866.

G. MANETTI.

2516 AVVISO.

Il signor Francesco Poccetti, notaro e possidente domiciliato a Cortona, ha fatto istanza alla presidenza del tribunale civile di Arezzo per la nomina di un perito stimatore di terreni e fabbricati posti nel comune di Bibbiena spettanti al suo debitore espropriando Giovanni Pallotti, negoziante e possidente domiciliato a Serravalle, pretura di Bibbiena suddetta, cioè: quelli delineati all'estimo in sezione *A* sotto le particelle di n° 255, 506, 683, 721, 725, 727, 791, 794, 852, 894, 726, 782, 783, 784, 785, 780, 796, 797, 740, 798, 968, 856, 965, 678, 740*bis*, 741, 742, 710, 711; in sezione *B* sotto il n° 833; tali quali detti beni, aventi una rendita di lire 51 03, si trovano descritti e confinati a 360, supplemento, in sez. *A*', sotto i numeri 665, 668, 665'', 667'', articolo di stima 695 con rendita di lire 73 07. — Più una casa di recente costruzione situata in detto comune, luogo detto *Partina*. — E finalmente un podere posto nel comune di Chiusi in Casentino tal quale è pervenuto in detto Pallotti per contratto di compra e vendita rogato Gherardi li 27 dicembre 1861, registrato a Poppi li otto gennaio mille ottocento sessantadue.

Fatto in Arezzo li 10 settembre 1866.

Dott. ENRICO FACCHINI, proc.

2517 AVVISO.

Si rende noto al pubblico ad ogni buon fine ed effetto che Ferdinando Pinzauti, ministro alla fattoria di Saturnia, di proprietà del nobile signor marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes D'Aragona, non è autorizzato che a disbrigare gli affari correnti dell'amministrazione, e per conseguenza non ha facoltà di intraprendere alcuna operazione commerciale, costituire società o interessarsi nelle medesime senza uno speciale mandato del suo padrone signor marchese Panciatichi, dal quale non sarà in modo alcuno accettato e riconosciuto qualunque atto od obbligazione che ecceda i limiti delle facoltà solite accordarsi agli agenti.

ESTRATTO DI BANDO
di vendita giudiciale.

Il cancelliere del tribunale civile di San Miniato fa noto al pubblico che all'udienza del tribunale stesso del 18 ottobre 1866, a ore 11, avrà luogo il primo incanto dello stabile escusso da Luigi Pancanti, possidente domiciliato nel comune di San Miniato, in danno dei coniugi Luisa e Pietro Tempestini, possidenti, domiciliati in Firenze, consistente in una casa ed orto annesso, posta in San Miniato, rappresentata a detta comune in sezione *A*, particelle 377 e 379, articolo di stima 175, con rendita imponibile di lire 54 08, per il prezzo di stima attribuitogli dal perito signor Pasquale Martini di lire it. 3,850, e alle condizioni contenute nel bando giudiciale esistente nella cancelleria del tribunale suddetto.

Li 28 agosto 1866.

Il cancelliere
GIOVACCHINO CONTRI.

2391

2518 DIFFIDAMENTO.

Li signori parroco Francesco Giorgetti ed eredi del fu Giuseppe Giorgetti, possessori d'un podere detto *Vallina*, comune e pretura del Bagno a Ripoli, posto nel popolo di Santa Maria a Rignalla, dichiarano di non riconoscere valida nessuna contrattazione sì di vendita che di compra che si farà da Vincenzo Brunori e sua famiglia, lavoratori di detto podere, senza l'assenso di loro.

Firmato: PIETRO GIORGETTI.